

**REGOLAMENTO (CE) N. 2367/95 DELLA COMMISSIONE**

del 9 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1440/95 recante apertura, per la seconda metà del 1995, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204

**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 27 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che la Comunità ha concluso accordi con l'Australia e con la Nuova Zelanda che adeguano le quantità previste dagli accordi di autolimitazione conclusi con i suddetti paesi<sup>(4)</sup>; che tali accordi prevedono un aumento dei quantitativi di carne che possono essere importati, per i primi sei mesi del 1995, dall'Australia pari a 325 t e dalla Nuova Zelanda pari a 850 t e ciò per tener conto dell'ampliamento della Comunità;

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(5)</sup>, la Comunità ha sostituito, con effetto dal 1° luglio 1995, gli accordi di autolimitazione con un sistema di contingenti tariffari; che i contingenti per il secondo semestre del 1995 sono stati aperti con l'adozione del regolamento (CE) n. 1440/95 della

Commissione<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2252/95<sup>(7)</sup>; che, allo scopo di onorare gli impegni assunti dalla Comunità nei confronti dell'Australia e della Nuova Zelanda, occorre aumentare i quantitativi che possono essere importati a titolo del secondo semestre del 1995 nel quadro dei contingenti tariffari aperti in virtù del regolamento (CE) n. 1440/95 per detti paesi; che occorre pertanto modificare l'allegato I del suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1440/95 è modificato come segue:

- 1) All'allegato I, il quantitativo per l'Australia è sostituito con il quantitativo « 17 825 ».
- 2) All'allegato I, il quantitativo per la Nuova Zelanda è sostituito con il quantitativo « 216 150 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(4)</sup> GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 26. 6. 1995, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12.